REGOLAMENTO (CE) N. 2011/2002 DEL CONSIGLIO dell'11 novembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 603/1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che sancisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (¹), in particolare l'articolo 8,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

- (1) Nel marzo 1999, con regolamento (CE) n. 603/1999 (²), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria.
- (2) Nell'ambito del medesimo procedimento, la Commissione, con decisione 1999/215/CE del 16 marzo 1999 (3), ha accettato un impegno sui prezzi offerto, tra l'altro, dalla società ungherese Tiszai Vegyi Kombinat Rt (in appresso denominata «la società»).
- (3) Le importazioni di spago per legare, di polipropilene, originarie dell'Ungheria esportate nella Comunità da questa società (codice addizionale Taric 8582) sono state esentate dal dazio antidumping ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 603/1999.

B. REVOCA VOLONTARIA DELL'IMPEGNO

(4) La Tiszai Vegyî Kombinat Rt ha notificato alla Commissione l'intenzione di ritirare il proprio impegno a seguito di cambiamenti verificatisi nelle sue attività commerciali.

(¹) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002,

pag. 1). (2) GU L 75 del 20.3.1999, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1657/2001 (GU L 221 del 17.8.2001 pag. 1).

17.8.2001, pag. 1).

(3) GU L 75 del 20.3.1999, pag. 34; decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/324/CE (GU L 112 dell'11.5.2000, pag. 65).

(5) Di conseguenza, con decisione 2002/890/CE della Commissione (4), l'impegno di tale società è stato revocato ed il suo nome è stato depennato dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 1999/215/CE.

C. DAZI DEFINITIVI

- (6) L'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno offerto dalla società si è conclusa con l'accertamento definitivo del dumping e del pregiudizio con regolamento (CE) n. 603/1999.
- In conformità dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96, l'aliquota del dazio antidumping da istituire nei confronti delle esportazioni di prodotti fabbricati dalla società deve basarsi sui fatti accertati nel corso dell'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno. A questo proposito, tenuto conto del fatto che il margine di dumping calcolato era inferiore al margine di pregiudizio, si ritiene opportuno fissare l'aliquota del dazio antidumping definitivo a 26,4 % ad valorem, corrispondente al margine di dumping riscontrato [cfr. anche il considerando 26 del regolamento (CE) n. 603/1999].

D. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 603/1999

(8) Alla luce di quanto precede, occorre modificare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 603/1999, che elencano le società soggette a dazi antidumping e quelle esentate da tali dazi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 603/1999 è modificato come segue:

⁽⁴⁾ Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.